



Repertorio n. 6661

Raccolta n. 5356

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio  
11 febbraio 2021

in Tortoreto e nel mio Studio alla Via Capri n. 13,  
dinanzi a me Dr. PAOLO DI SILVESTRI, Notaio in Tortoreto,  
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo  
e Pescara,

sono comparsi:

- BELDI' CORRADO, nato a Novara (NO) il 31 luglio 1973,  
residente a Milano (MI), Via Alfredo Catalani n. 26, c.f.  
BLD CRD 73L31 F952Q,
- DE NARDIS CARLO FERDINANDO, nato a L'Aquila (AQ) il 3  
maggio 1993, residente a L'Aquila (AQ), Costa Cesare Campana  
n. 30, c.f. DNR CLF 93E03 A345Z,
- MASTRACCI CLAUDIO, nato a L'Aquila (AQ) il 10 gennaio  
1956, residente a L'Aquila (AQ), Via Francesco Paolo Tosti  
n. 96, c.f. MST CLD 56A10 A345B,
- VALORI ANGELO, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 18 aprile  
1960, residente a Pescara (PE), Via Luigi Anelli n. 5, c.f.  
VLR NGL 60D18 A462A,

tutti cittadini italiani,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detti Componenti, previa dichiarazione che i codici fiscali  
ed i dati anagrafici sopra riportati sono esatti

convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1°)** Viene costituita ai sensi della vigente normativa  
italiana in materia di Enti del Terzo Settore (E.T.S.), di  
cui al D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e seguirà gli adempimenti  
fiscali e contabili ivi enunciati e previsti per gli Enti  
del Terzo Settore (art. 80 Codice del Terzo Settore, D.Lgs.  
117/2017), l'associazione non riconosciuta culturale  
denominata "**JAZZ ALL'AQUILA E.T.S.**" (con la precisazione di  
cui appresso), con durata illimitata.

**Art. 2)** La sede dell'Associazione viene fissata in L'Aquila,  
attualmente alla Via Federico Trecco n. 1.

**Art. 3°)** Lo scopo, la durata ed ogni altro requisito di  
detta Associazione sono specificatamente indicati nello  
statuto, composto da 16 (sedici) articoli, che, previa  
lettura da me Notaio datane ai Componenti e firmato come per  
legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

**Art. 4°)** A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono  
eletti dai Componenti i Signori BELDI' CORRADO, DE NARDIS  
CARLO FERDINANDO, MASTRACCI CLAUDIO e VALORI ANGELO, che  
accettano.

Il Consiglio Direttivo così come costituito elegge  
Presidente il Signor BELDI' CORRADO che accetta; Vice  
Presidente nella persona del Sig. MASTRACCI CLAUDIO che  
accetta; Tesoriere nella persona del Sig. VALORI ANGELO che

Registrato a Giulianova

in data 15/02/2021

n. 680

serie 1T

accetta e Segretario nella persona del Sig. DE NARDIS CARLO FERDINANDO che accetta.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2021.

I Componenti prendono atto che solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione dell'associazione in detto registro, l'associazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore senza acquisire la personalità giuridica, ma solo la qualifica di E.T.S. non riconosciuto.

Pertanto, fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente atto costitutivo e dell'allegato statuto che presuppongono detta iscrizione.

In particolare, fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione avrà la seguente denominazione **"JAZZ ALL'AQUILA"**.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 (non intendendo - come sopra previsto - l'associazione ottenere il riconoscimento della personalità giuridica), il legale rappresentante è facoltizzato e per quanto di bisogna autorizzato a presentare la domanda di iscrizione al detto RUNTS.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, restano a carico dell'Associazione.

Richiestomi, ricevo il presente atto da me Notaio letto ai Componenti i quali, su mia espressa domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte scritto di mio pugno, consta di fogli uno per pagine tre e fin qui della quarta.

Viene sottoscritto dai Componenti e da me Notaio alle ore 12:30.

F.to: Corrado Beldì - Carlo Ferdinando de Nardis - Claudio Mastracci - Angelo Valori - Paolo Di Silvestri

Allegato "A" al mio atto N. 6661 di rep. N. 5356 di racc.

## **S T A T U T O**

della JAZZ ALL'AQUILA E.T.S.

### **TITOLO I**

#### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita l'associazione culturale "**JAZZ ALL'AQUILA E.T.S.**".

Essa è apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione è costituita ai sensi della vigente normativa italiana in materia di Enti del Terzo Settore (E.T.S.), di cui al D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e seguirà gli adempimenti fiscali e contabili ivi enunciati e previsti per gli Enti del Terzo Settore (art. 80 Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017).

#### **Art. 2 - Sede e durata**

L'associazione ha sede legale in L'Aquila alla Via Federico Trecco n. 1.

La durata dell'associazione è illimitata.

Potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 3 - Scopo e finalità**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione intende operare, in via esclusiva o principale, nelle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5 lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i).

Nello specifico l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a. perseguire ed implementare i risultati culturali e artistici, volti a valorizzare la cultura jazzistica, scaturiti all'Aquila con la programmazione dell'evento "Il Jazz italiano per L'Aquila";
- b. favorire la crescita culturale e l'aggregazione sociale dei cittadini attraverso la promozione e diffusione della

musica e delle attività artistiche, l'organizzazione di concerti, festival e rassegne, con specifico riferimento al Jazz e alla Popular Music;

c. promuovere, attraverso iniziative progettuali culturali e turistiche, la valorizzazione del territorio e la sua coesione sociale, prevedendo l'utilizzo di risorse locali, nazionali e comunitarie;

d. favorire la produzione di spettacoli musicali e multimediali privilegiando le espressioni artistiche contemporanee quali il Jazz e la Popular Music;

e. promuovere l'attività didattica e di formazione nel campo della musica Jazz e della Popular Music in sinergia con le istituzioni del territorio che operano nel settore specifico;

f. svolgere, per raggiungere lo scopo sociale, attività editoriale, oltre che di produzione musicale, video-cinematografica e multimediale su ogni supporto di presente e futura invenzione;

g. promuovere la costituzione di gruppi musicali che perseguano le finalità dell'Associazione;

h. la costituzione di un centro per la ricerca sulla tecnologia musicale e di produzione su ogni supporto di presente e futura invenzione;

i. diffondere la cultura musicale del Jazz e della Popular Music attraverso l'organizzazione di manifestazioni anche in stretta collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

l. lo svolgimento di qualsiasi attività connessa o strumentale finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;

m. promuovere negli stessi ambiti la realizzazione di iniziative volte all'inclusione sociale di categorie svantaggiate;

n. il compiere ogni attività connessa agli scopi sociali, nonché il concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria e utile per gli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente connessa con essi.

## **TITOLO II**

### **Art. 4 - Soci**

I soci appartengono a tre categorie:

- a) Soci ordinari e fondatori,
- b) Soci ordinari e non fondatori,
- c) Soci benemeriti.

Sono soci ordinari e fondatori i Signori Corrado Beldì, Gianni Pini, Claudio Mastracci, Carlo Ferdinando De Nardis, Leonardo De Amicis, Giovanni Serrazanetti, Angelo Valori.

Sono altresì soci ordinari le persone fisiche che entreranno a far parte dell'associazione successivamente alla fondazione in conformità alla procedura di ammissione di cui al successivo articolo.

Sono inoltre soci benemeriti le persone fisiche e/o giuridiche private e/o pubbliche (enti, associazioni, società, etc.) che hanno dato particolare sostegno morale e/o economico, ovvero particolare impulso alle attività dell'Associazione.

I soci benemeriti vengono nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, restano in carica un anno (salvo diverso avviso del Consiglio Direttivo) e non hanno diritto di voto all'Assemblea.

#### **Art. 5 - Ammissione dei soci ordinari**

Possono essere ammessi con la qualifica di soci ordinari le persone fisiche che facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente, impegnandosi ad accettare ed ottemperare in toto al presente statuto.

La richiesta di ammissione è accettata se deliberata in senso favorevole dall'organo amministrativo.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci e perdita della qualità di socio**

1 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative.

2 - L'ammontare della quota associativa, annua, è determinata dall'Organo di Amministrazione.

3 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche.

5 - I soci decadono dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) morte, recesso, esclusione. Quest'ultima è per gravi motivi deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. I soci decaduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) l'Organo Amministrativo,
- c) l'Organo di controllo.

#### **Art. 8 - Assemblea**

1 - L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annua. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

2 - L'Assemblea deve essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, e

deve essere effettuata nei quaranta giorni successivi alla richiesta.

3 - All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:  
- approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;  
- nomina dei componenti degli organi sociali;  
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali in merito a eventuali azioni e controversie nei confronti di terzi;  
- approva eventuali regolamenti.

4 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale e sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti.

5 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'Assemblea (anche diverso dalla sede purchè in Italia), deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, attraverso lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

6 - L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione anche con l'intervento della metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi delibera validamente a maggioranza dei presenti.

7 - E' prevista la partecipazione all'Assemblea dei Soci tramite sistemi di video conferenza. Questo tipo di partecipazione dà diritto di voto anche per l'elezione delle cariche associative.

8 - Possono partecipare all'Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

9 - Per ogni Assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

#### **Art. 9 - L'Organo di Amministrazione**

1 - L'Organo di Amministrazione è composto dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e da tre consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

2 - L'Organo di Amministrazione è eletto tra i soci a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, resta in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

3 - L'Organo di Amministrazione è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo.

4 - L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,

oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

5 - L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza.

6 - Lo svolgimento degli incontri dell'Organo di Amministrazione potranno avvenire anche tramite sistemi di video-conferenza.

7 - Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

8 - L'Organo di Amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 10 - Il Presidente e le altre cariche sociali**

1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Organo di Amministrazione nel proprio ambito; dura in carica tre anni e può essere confermato nella carica.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi.

3 - Il Vicepresidente viene nominato dall'Organo di Amministrazione e scelto nel suo ambito. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, l'Organo di Amministrazione decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Associazione rispetta le previsioni in materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione.

#### **Art. 11 - Organo di Controllo Monocratico**

L'Organo di Controllo Monocratico, qualora ne ricorrano i presupposti, avente i requisiti di legge, è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è deputato al controllo amministrativo dell'associazione.

Questi i compiti:

- controllare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la corrispondenza del rendiconto o del bilancio alle scritture contabili;
- controllare il movimento del denaro (cassa e c/c);
- vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;
- controllare che l'Organo di Amministrazione operi nel rispetto della legge e dello statuto.

L'Organo di controllo, a differenza dei soci consiglieri, può essere anche persona esterna all'associazione, salvo

specifici obblighi previsti dalla normativa o dallo statuto.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

L'organo di controllo è rieleggibile.

#### **TITOLO IV**

##### **Art. 12 - Fondo comune**

Il fondo comune e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dall'Organo di Amministrazione;
- dai proventi derivanti dalle varie attività culturali svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati, di terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

##### **Art. 13 - Bilancio ed esercizio finanziario**

1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico finanziario che l'Organo di Amministrazione deve redigere, l'Organo di Controllo Monocratico validare e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

##### **Art. 14 - Scioglimento e liquidazione**

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad altra associazione e/o Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di



controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; da ultimo viene richiamato l'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 16 - Disposizioni Transitorie**

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - senza riconoscimento della personalità giuridica - non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

**Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di associazioni E.T.S. (D.Lgs.117/2017) ed al Codice Civile ed alle altre leggi speciali in materia di associazione.

F.to: Corrado Beldì - Carlo Ferdinando de Nardis - Claudio Mastracci - Angelo Valori - Paolo Di Silvestri

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo (art.23, comma 3, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89).

Certifico io sottoscritto Dr. Paolo Di Silvestri, Notaio in Tortoreto (TE), con studio in Via Capri n. 13, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti.

Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs 82/2005 la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Tortoreto, 23 febbraio 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Silvestri